



SENT. 180/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Ida Contino Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello tutti iscritti al n. 60923 del registro di Segreteria

e promossi da:

1) VALECCHI Nico (appello principale) nato il 19.02.1972 a Foligno

(PG) e ivi residente in via Santo Pietro n. 20 - C.F.:

VLCNCI72B19D653T - in proprio e nella sua qualità di

rappresentante legale della società NVENGINEERINGS S.r.l., con

sede legale/amministrativa in Assisi (PG) via Raffaello c/o Big

Center s.n.c., Partita I.V.A./Codice Fiscale: 03528380540,

elettivamente domiciliato in Roma, Largo Generale Gonzaga del

Vodice n. 4, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pepe, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato, allegato

e spillato all'atto d'appello (p.e.c.

nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it);



SENT. 180/2024

2) BERRETTONI Alessandro (appello incidentale), nato a Foligno (PG) il 27.08.1971 e ivi residente in via Nicolò Paganini n. 8 - C.F.: BRRLSN71M27D653Q - in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della società LATECNICA S.r.l., con sede legale in Foligno (PG), via Santa Caterina, n. 97/A, Partita I.V.A./Codice Fiscale: 04328440617 (la-tecnica-srl@pec.it), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nicola Pepe, giusta procura su foglio separato, allegato e spillato all'atto d'appello (p.e.c. avvandreasolinicolale@puntopec.it)

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 26/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in data 7 aprile 2023.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'avv. Nicola Pepe per gli appellanti principali e anche per gli appellanti incidentali, su delega del procuratore costituito, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Giulia De Franciscis.

Ritenuto in



FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato, in via solidale, gli odierni appellanti e le società dagli stessi rappresentate, al pagamento della somma complessiva di € 168.800,00, oltre accessori, a titolo di danno erariale cagionato all'Unione Europea nella misura del 50%, allo Stato italiano nella misura del 35% e alla Regione Umbria nella misura del 15%, in conseguenza dell'indebita percezione di un contributo pubblico erogato in favore della società NVENGINEERINGS S.r.l., nell'ambito del POR FESR per l'Umbria 2014/2020, per il sostegno alle nuove Piccole e Medie Imprese (PMI).

Le responsabilità accertate dai primi giudici hanno origine in una complessa vicenda oggetto di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Foligno su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, nell'ambito di un procedimento penale riguardante più fatti penalmente rilevanti e plurimi soggetti, che - in un secondo momento - si sono concentrate sull'approfondimento delle operazioni commerciali intercorse tra le società NVENGINEERINGS S.r.l. e LATECNICA S.r.l. e hanno portato all'avvio di un distinto procedimento penale nei loro confronti, per false fatturazioni relative a operazioni oggettivamente inesistenti, intestate a una società "cartiera" o "fantasma".

La Procura regionale, non ritenendo fondate le argomentazioni difensive, ha emesso nei confronti degli interessati la citazione in



giudizio, in data 13 giugno 2022, con contestuale istanza al Presidente della Sezione giurisdizionale di disporre un sequestro conservativo di alcuni beni mobili e immobili dei presunti responsabili. Il Presidente della Sezione giurisdizionale, con decreto del 14 giugno 2022, ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di vari beni, mobili e immobili, entro il limite della somma di € 168.800,00. Il giudice designato, con ordinanza 29 luglio 2022 n. 14, ha confermato il sequestro conservativo autorizzato. Con reclamo depositato in data 17 agosto 2022, Nico Valecchi ha sollevato censure avverso la predetta ordinanza di conferma della misura cautelare. Con ordinanza n. 15 del 6 settembre 2022 è stata confermata l'ordinanza n. 14 del 29 luglio 2022, relativamente ai beni immobili e mobili dei convenuti.

Con atto depositato in data 3 luglio 2023 ha interposto appello principale Nico Valecchi in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società NVENGINEERINGS S.r.l., lamentando:

1) *“difetto di giurisdizione”*.

Gli appellanti ripropongono la questione relativa al difetto di giurisdizione, della quale evidenziano plurimi profili di criticità.

In primo luogo, la sentenza non avrebbe considerato che il progetto di studio e di realizzazione di un prototipo oscillante per la sospensione di veicoli sarebbe stato effettivamente realizzato. Il bene (prototipo) esisterebbe e risulterebbe dagli atti del giudizio, sicché sarebbe insindacabile nel merito la decisione della p.a. di concedere il finanziamento.



In secondo luogo, i contributi pubblici sarebbero stati erogati dalla Regione Umbria in base a una scelta autonoma e discrezionale mentre le fatture n. 3 e n. 7 del 2018 sarebbero esistenti né la ricognizione della loro inesistenza rientrerebbe nell'alveo della giurisdizione contabile. Non sussisterebbe, peraltro, alcun falso né formale né materiale né esisterebbero dichiarazioni mendaci, posto, tra l'altro, che la Sezione umbra avrebbe riconosciuto che la verifica della falsità o meno della fatturazione esulerebbe dall'ambito della giurisdizione contabile: la motivazione del capo sarebbe dunque perplessa.

Sotto ulteriore profilo, sarebbe sottratta alla giurisdizione contabile la valutazione discrezionale della pubblica amministrazione di assegnazione dei fondi e la valutazione delle "modalità" attraverso cui la società avrebbe inteso perseguire i suoi obiettivi. Si aggiunge che i fondi sarebbero stati impegnati per lo scopo d'impresa e in modo corretto rispetto alle finalità del programma europeo, confluyendo peraltro nel patrimonio della società.

La giurisdizione difetterebbe, altresì, nei confronti dell'appellante Valecchi, posto che l'atto di citazione avrebbe quale oggetto le provvidenze pubbliche percepite dalla società Nvengeneerings s.r.l., che ha natura di società di capitali ed è l'unico soggetto del rapporto instaurato con l'amministrazione concedente. Nessuna relazione sarebbe mai sorta nei confronti del Valecchi né potrebbe sussistere una relazione d'immedesimazione organica con la società, che avrebbe una sfera giuridica e patrimoniale distinta. In capo



all'appellante Valecchi mancherebbe anche la legittimazione passiva, posto che la Procura regionale avrebbe proposto *domande incerte e con un atto cumulativo e collettivo "a maglie larghe" nei confronti di più persone.*

Infine, ai sensi dell'art 71 del regolamento comunitario n. 1303/2013 spetterebbe all'amministrazione procedente valutare se sussistano elementi che motivano la revoca del contributo avuto riguardo a quanto stabilito dalla legge, dal bando e da quanto posto in essere dalla società che sia stato oggetto di adeguata e motivata verifica, che sarebbe stata regolarmente svolta dalla Regione Umbria.

2) *"Violazione e/o errata applicazione dell'art. 95 c.g.c sotto il profilo del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove – Motivazione contraddittoria e perplessa".*

La sentenza si sofferma *"sull'effettuazione dei bonifici ad opera della Nvengineerings s.r.l. a favore della società La Tecnica s.r.l., quest'ultima, attraverso passaggi disposti tramite le società Alea s.r.l. ed Alba s.r.l."* ma questa circostanza sarebbe riferita genericamente a Nvengineerings s.r.l. e non sarebbe stato accertato chi materialmente abbia effettuato il bonifico. Ogni ulteriore aspetto della vicenda toccherebbe la responsabilità penale il cui accertamento compete, tuttavia, ad altro giudice.

3) *"Travisamento degli elementi di fatto e di diritto – Error in iudicando – Motivazione contraddittoria e perplessa – Omessa e/o erronea valutazione dei fatti – Violazione e/o errata applicazione dell'art. 95 c.g.c sotto il profilo del prudente*



apprezzamento nella valutazione delle prove – Illogicità manifesta – Insussistenza della responsabilità amministrativa”.

Oltre al dedotto profilo dell'indeterminatezza dell'*editio actionis*, non sarebbe comprensibile quale ipotesi di danno sia stata attivata: se quella di aver erogato i fondi o di averli percepiti oppure il mancato utilizzo dei fondi o il loro sviamento dalle finalità per cui questi sono stati concessi. Anche a voler ammettere che le “foto” prodotte con le deduzioni di Nico Valecchi del 10.03.2022 per evidenziare l'esistenza degli stampi oggetto delle predette fatture (doc. n. 21, all. nn. 4-6) non consentano “di accertare l'esistenza dello specifico macchinario in quanto lo stesso è completamente coperto da cellophane” (pag. 22 dell'atto di citazione del 10.06.2022), non sarebbe stata per nulla considerata, valutata e dunque apprezzata la perizia asseverata del 06.07.2022 a firma dell'Ing. OMISSIS (doc. n. 22 già prodotto dalla difesa di Nico Valecchi), che comproverebbe con la ulteriore documentazione fotografica allegata che “gli stampi prototipali sono stati realizzati da La Tecnica S.r.l. in conformità al progetto approvato e successivamente consegnati a Nvengineerings; i medesimi stampi prototipali, successivamente brevettati, hanno un valore di mercato stimabile in 450-500 mila euro”: Con ciò sarebbe confermata la patente congruità tra i costi del progetto originariamente presentato da Nvengineerings alla Regione (la quale avrebbe ammesso il finanziamento per una spesa pari a € 422.000,00 – doc. n. 7 già prodotto dalla difesa Nico Valecchi) e il valore del progetto realizzato (a dimostrazione del fatto che le dichiarazioni rese sono sempre state



veritiere).

La perizia sarebbe stata prodotta nel procedimento cautelare, unitamente a ulteriori foto da cui risulta l'esistenza degli stampi, e al carteggio intercorso fin dal 2019 con il potenziale acquirente CLN Group (doc. n. 17 già prodotto dalla difesa di Nico Valecchi), e all'avvenuta assunzione, già nel 2020, di due tecnici specificamente deputati a curare le fasi di futura implementazione del prodotto (doc. n. 19 già prodotto dalla difesa di Nico Valecchi) così da dimostrare l'attività di creazione dell'occupazione legata al medesimo prodotto.

In nessun modo l'Avviso pubblicato dalla Regione Umbria (doc. n. 5 in atti) avrebbe vincolato il finanziamento al fine della commercializzazione del prototipo realizzato, richiedendo semmai la sola "innovatività" dello stesso (art. 4 dell'Avviso) allo scopo di promuovere *start up* e/o iniziative di *spin off* idonee a rendere la società finanziata attrattiva sul mercato in virtù della propria capacità di realizzare prodotti nuovi/innovativi (art. 1 dell'Avviso).

4) *"Insussistenza della responsabilità amministrativa –*

Insussistenza dell'elemento soggettivo – Carenza dell'elemento soggettivo in concreto e del nesso di causalità".

La materialità del fatto da cui potrebbe derivare un presunto danno erariale non sussisterebbe, visto che la percezione della provvidenza è avvenuta in forza di un provvedimento legittimo e in assenza di violazione di legge. Non ci sarebbe alcuna violazione di legge o di altra disposizione "positiva" né sarebbero state contestate, e difetterebbero tutti gli elementi costitutivi della responsabilità



amministrativa. Poche righe sarebbero state dedicate in sentenza sia al nesso di causalità che all'elemento soggettivo, che invece avrebbero dovuto essere oggetto di un approfondito accertamento.

Chiede, conclusivamente, l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, con definitiva revoca della misura cautelare disposta; in via subordinata la sospensione del processo in attesa di definizione del processo penale.

Con atto depositato in data 3 luglio 2023 ha interposto appello anche il soccombente Alessandro Berrettoni, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della società LATECNICA S.r.l., dolendosi nei primi tre motivi di censura dell'erroneità della sentenza in relazione ai seguenti profili: 1) difetto di giurisdizione; 2) violazione e/o errata applicazione dell'art. 95 c.g.c. sotto il profilo del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove; 3) insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle espresse nell'appello principale. In relazione al secondo dei motivi dedotti, tuttavia, sono state precisate talune circostanze riferibili esclusivamente all'appellante incidentale e alla società da questi rappresentata, chiamati a rispondere del danno erariale per aver evaso l'ordine commissionatogli da Nvengeneerings s.r.l. in seguito al quale sono state emesse le fatture n. 7 e 9 /2018.

La circostanza che la società non avesse personale e che, ciò nonostante, fino al 31/7/2018 abbia emesso fatture di vendita per un importo di euro 412.000,00, sarebbe priva di rilevante significato



perché La Tecnica s.r.l., come risulterebbe da tutti gli atti di indagine, non avrebbe direttamente prodotto gli stampi, ma li avrebbe commissionati alla P.T. Production s.r.l. per poi rivenderli alla Soc. Nvengineerings s.r.l. La società La Tecnica avrebbe adempiuto a quanto commissionato dalla Nvengineerings s.r.l., ricorrendo a una operazione di sub-fornitura, per cui, al fine di giungere a una corretta pronuncia, sarebbe stato necessario verificare la correttezza delle singole operazioni.

La P.T. Production Tools s.r.l avrebbe poi emesso la fattura elettronica nei confronti de La Tecnica s.r.l (doc. n 2 già prodotto dalla difesa di Alessandro Berrettoni) con la seguente dicitura “Lavorazioni eseguite presso il nostro magazzino relativo a attrezzatura prototipale di assestamento- attrezzatura prototipale di fornitura – prove funzionali e prototipi a perdere”. La Tecnica s.r.l. avrebbe effettuato due pagamenti in acconto per complessivi € 118.950,00 con due bonifici bancari (doc. 3 e 4 già prodotti dalla difesa di Alessandro Berrettoni) del 20/1/2021 e 17/2/2021. Il braccio oscillante realizzato da Nvengineerings s.r.l., con gli stampi forniti da La Tecnica s.r.l. sarebbe stato poi collaudato dall'ing. OMISSIS il quale, come risulta dal relativo verbale già offerto in produzione (doc. n 5 già prodotto dalla difesa di Alessandro Berrettoni), si sarebbe profuso in una descrizione dettagliata dell'investimento con la quale sarebbe stato dichiarato che “sono stati costruiti stampi prototipali In particolare, uno stampo di formature e uno stampo di assestamento gli stampi in acciaio sono



stati aperti per poterne verificare la corretta costruzione e l'inserimento dei giusti inerti. Segue l'elenco delle fatture relative alle tipologie di investimento nel quale sono riportate le due fatture n 3 e 7 del La Tecnica. Ad ulteriore conferma dell'esistenza del prodotto si sono allegate le tre foto degli stampi" (doc. n 6 già prodotto dalla difesa di Alessandro Berrettoni). La società Production Tools s.r.l, sarebbe una società di primaria importanza nel suo settore come emergerebbe dalla visura camerale (doc. n 7 già prodotto dalla difesa di Alessandro Berrettoni), ha un capitale sociale di euro 90.000,00; al 31/3/2022 aveva 12 dipendenti e il suo oggetto sociale prevede, tra gli altri, la progettazione - costruzione- e commercializzazione di attrezzature e macchinari industriali. Se le fatture nn. 3 e 7 del 2018 fossero realmente false per operazioni oggettivamente inesistenti, non si comprenderebbe perché la P.T. Production Tools s.r.l avrebbe emesso la fattura prodotta e perché la Tecnica s.r.l avrebbe bonificato il documentato importo di euro 118.950,00. Sarebbe dunque illogica la motivazione della sentenza sul punto. Per questi motivi si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli specificati nell'atto di gravame.

Concludono per l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza; in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi di prova come articolati sin dal primo grado.

In data 8 aprile 2024 ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale che ha confutato partitamente i singoli motivi di censura. In relazione al difetto di giurisdizione ha richiamato la consolidata



giurisprudenza contabile e di legittimità in materia di finanziamenti a soggetti privati e di legittimazione passiva degli amministratori e legali rappresentanti delle società percettrici.

Si è opposta alla richiesta di sospensione del processo per “pregiudizialità penale” anche in considerazione dei canoni giudizio e valutazione della prova incentrati, nel processo contabile, sul criterio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", ovverosia del tutto distinti da quelli propri dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (cfr. Sez. II app. 02/042021, n. 111; Sez. III 06/12/2020 n. 221 e 09/04/2018 n. 110).

Desterebbero, nel merito, perplessità le circostanze per le quali nell'arco di soli due mesi (giugno/luglio 2018): sarebbe stata costituita la società LATECNICA s.r.l. dal Berrettoni con i tre soci della LSDM S.r.l.; il Valecchi, con pec del 20 giugno 2018, avrebbe comunicato alla Regione l'aggiunta di tale società quale nuovo fornitore, specificando altresì che la sede societaria si trovava nello stesso stabilimento della LSDM, già dichiarata quale fornitore agli effetti del contributo regionale; la neocostituita LATECNICA con le fatture n. 3 del 29.06.2018 e n. 7 del 31.07.2018 – per un valore complessivo pari a €. 332.523,52 e a €. 34.976,48, a titolo di I.V.A. – avrebbe allegato l'effettuazione di forniture che rappresenterebbero la quasi totalità dell'onere sostenuto dalla NVENGINEERINGS S.r.l. per il progetto in questione. Peraltro, risulterebbe difficile giudicare in termini di “normalità” che, per un progetto tecnico asseritamente innovativo, sarebbe stata commissionata una fornitura a una società



appena costituita, la quale avrebbe evaso l'ordine in tempi serratissimi, emettendo due fatture in un mese di importo assolutamente ingente, tanto più che la società affidataria avrebbe affidato a sua volta tale fornitura ad altra società: infatti, l'ordine di fornitura allegato in atti risulterebbe anch'esso del giugno 2018 (il 22, due soli giorni dopo la comunicazione del Valecchi alla Regione). Sarebbe stata, quindi, costituita una nuova società ad hoc per fornire il prodotto necessario alla NVENGINEERINGS, che però non "fa nulla" ma subappalta la fornitura a terzi: il tutto con tempistiche assolutamente serrate. A fronte dell'ordine del giugno 2018, la fattura elettronica della ditta asseritamente subfornitrice sarebbe del maggio 2020 e i pagamenti risultanti dai bonifici della LATECNICA addirittura del 2021, quindi posteriori di ben 2 e 3 anni: singolare apparirebbe la circostanza che il prodotto sarebbe stato realizzato immediatamente nel 2018, ma la fatturazione e il pagamento sarebbero intervenuti con tanta distanza temporale. Peraltro, gli importi non corrisponderebbero: nell'ordine è indicata la somma di € 260.000,00, nella fattura è di € 158.600,00; i bonifici ammontano a € 118.950,00.

Rispetto alle indicate somme, le due fatture emesse dalla LATECNICA nei confronti della NVENGINEERINGS raggiungerebbero un ammontare di oltre 300.000,00 euro: dunque, non risulterebbe scalfita l'attendibilità dei riscontri analitici effettuati dalla Guardia di Finanza in merito alla intervenuta retrocessione delle somme versate dalla società NVENGINEERINGS, realizzata dopo pochi giorni



attraverso bonifici in favore di altre società riconducibili sempre al Valecchi (ALEA S.r.l., ALBA S.r.l.), che, a loro volta, avrebbero eseguito bonifici, a stretto giro, per importi complessivamente corrispondenti, con causali che non avrebbero trovato alcuna giustificazione contabile.

Quanto poi al valore probatorio della relazione di <collaudo> dell'ing. OMISSIS dell'ottobre 2018, l'appellata parte pubblica condivide le censure espresse dalla Procura regionale e dalla Sezione giudicante, sia con riguardo al fatto che si tratta di un tecnico di parte, sia in relazione alla scarsa significatività delle foto allegate, atteso che in alcune il prodotto non è visibile perché risulta avvolto in un imballaggio, mentre in altre prodotte dal Valecchi si vedono dei macchinari, rispetto ai quali non risulta alcun dettaglio di contesto (non una foto di un'officina/magazzino con un'insegna) né di funzionalità. Reputa, inoltre, non decisiva la perizia asseverata dell'ing. OMISSIS redatta nel luglio 2022, presentando anch'essa dei profili di indeterminatezza: non è indicato il luogo presso cui ha visionato i macchinari/prototipi, si parla solo di accesso alla "sede operativa", le foto sono più o meno sempre le medesime, prive di ogni contestualizzazione, potendosi anche dubitare che il prototipo sia passato nella materiale disponibilità della società percettrice.

Non convincerebbero neppure gli assunti del Berrettoni volti a sostenere l'effettiva operatività della LATECNICA, a fronte degli elementi accertati in sede di indagine circa l'assenza di dipendenti, di locali e di una sede societaria, nonché l'insussistenza di utenze alla



stessa riconducibili.

Conclusivamente la Procura generale chiede il rigetto degli appelli e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

All'udienza odierna, sentite le parti presenti che hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., in quanto promossi avverso la medesima sentenza.

2. Alla stregua, poi, del sistema delineato dagli artt. 101 e 102 c.g.c., il Collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

3. Viene in rilievo, pregiudizialmente, la questione della dedotta carenza di giurisdizione, sotto plurimi profili.

3.1. Tutti gli appellanti deducono, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione senza tener conto del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La scelta, discrezionale, di erogare il finanziamento sarebbe dunque pienamente coerente sia al progetto sia alla verifica dei presupposti da parte della Regione Umbria e non potrebbe essere sindacata.

L'eccezione è del tutto priva di fondamento. Il contributo pubblico in favore della società NVENGINEERINGS S.r.l. è stato erogato nell'ambito del POR FESR per l'Umbria 2014/2020, per il sostegno alle nuove Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il limite posto dall'art. 1, comma 1, l. n. 20 del 1994, in realtà,



riguarda i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile in relazione alle condotte, commissive e omissive, a essi imputabili, che, nel caso di specie sono proprio ed esclusivamente i soggetti privati beneficiari dei contributi pubblici e non certo le amministrazioni concedenti. Gli appellanti tentano di traslare il limite in esame dal piano delle scelte operate dai privati beneficiari a quello delle decisioni delle amministrazioni, laddove il *thema decidendum* rimane ancorato all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento, con il rispetto delle condizionalità poste dal quadro normativo di riferimento, e non impinge sulla scelta discrezionale della p.a. concedente. In ogni caso, il limite posto dalla norma alla cognizione del giudice contabile non lo priva della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore (in termini, Cass. civ. Sez. un., 25.05.2016, n.10814; id. 19.01.2018, n.1408).

Il giudice contabile non viola, dunque, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di conformità delle condotte di dipendenti o amministratori pubblici come anche dei privati percettori di finanziamenti pubblici, rispetto ai parametri normativi di efficienza, efficacia e legalità (in tal senso anche Corte dei conti, Sez. II 22.09.2017 n. 637; id. 11.10.2018 n. 590; 19.03.2019 n. 85). Illuminante può considerarsi, in tale direzione, il testo dell'Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative (versato in



atti), regolante le *“Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi - Anno 2016”*. Il documento precisa che l'atto è stato *“emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea e del POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria e del POR FESR Umbria 2014-2020, Asse I Attività 1.3.1, approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929”* e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1617/2015 e D.G.R. n. 279/2014.

Proprio nel rispetto delle indicazioni di matrice comunitaria e regionale, l'Amministrazione affidante avrebbe dovuto procedere alla selezione delle domande tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/98 e s.m.i., valutando in primis: *“a) la completezza della documentazione presentata; b) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità secondo quanto previsto dall'art. 3, in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal avviso”* (art. 10), per poi effettuare tutti i riscontri successivi, riservandosi i dovuti controlli *in itinere* e successivi all'erogazione (art. 21), ma anche la revoca del finanziamento nei casi e con le modalità disciplinate dall'art. 23. In dettaglio, *“oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o*



più delle seguenti situazioni: a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti; b) irregolarità della documentazione di spesa presentata; c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese; d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 22". La concessione delle provvidenze pubbliche è, in definitiva, sempre revocabile, qualora la stessa amministrazione erogante verifichi l'indebita percezione da parte del privato richiedente, per effetto della verificata sussistenza delle condizioni sopra descritte. La concessione del finanziamento, quindi, non impedisce all'amministrazione la successiva revoca così come non interferisce con l'esercizio dell'azione per responsabilità amministrativa da parte del p.m. contabile, che si fonda sulla consumazione di un illecito erariale mediante sviamento delle risorse o inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, neppure sotto il profilo dell'insindacabilità nel merito della scelta dell'ente pubblico concedente.

3.2. Sotto altro aspetto, i dedotti profili di indeterminatezza della contestazione si pongono al di fuori della questione di giurisdizione e investono, semmai, la validità dell'atto introduttivo del presente giudizio. In ogni caso, ferma restando la competenza del giudice penale sui reati di falso, l'indebita percezione del finanziamento ben può essere valutata dal giudice contabile alla stregua del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche allo scopo di valutare ogni profilo della responsabilità derivante dalla distrazione delle risorse percepite anche in relazione al mancato adempimento



degli obblighi imposti dal quadro normativo di riferimento.

3.3. In tale ottica, non possono trovare ingresso neppure le censure relative all'asserita insindacabilità della scelta del soggetto percettore in ordine alle "modalità" attraverso cui la società ha inteso perseguire i suoi obiettivi. Il giudizio contabile non può certamente sostanzarsi in una "riedizione" del controllo amministrativo già effettuato, così come evidenziato dallo stesso appellante, ma può e deve estendersi alle scelte gestionali, qualora queste siano distoniche rispetto ai parametri della legalità, dell'efficienza e dell'economicità, come sopra già argomentato.

3.4. Analogamente infondate si appalesano le doglianze volte a rimarcare il difetto di giurisdizione del giudice contabile rispetto all'amministratore della società percettrice. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste la responsabilità contabile anche di coloro che, con la società fruitrice, abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai loro comportamenti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, o comunque, che l'amministratore o il socio o il legale rappresentante abbiano contribuito alla consumazione dell'illecito, mediante condotte causalmente rilevanti; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (Cass. Sez. un., n. 7740 del 2023; n. 15893 del 2022 e n. 18991 del 2017). In tal senso milita anche l'uniforme giurisprudenza contabile (cfr. tra le più recenti, Sez. II centr. app. 27 maggio 2024 n.



130; III Sez. centr. app. 11 marzo 2023 n. 100; Sez. app. Sicilia 25 luglio 2023 n. 44). Orbene, nel caso di specie la prospettazione accusatoria mette in luce le condotte del Valecchi e del Berrettoni nelle rispettive qualità di legali rappresentanti delle società coinvolte nella consumazione dell'illecito: il primo in quanto artefice degli atti finalizzati alla percezione del finanziamento in assenza delle condizioni di concedibilità; il secondo per aver partecipato, per conto della società LA TECNICA, alla costruzione di un sostanziale raggiro in danno dell'amministrazione concedente, mediante emissione di fatture per operazioni che, secondo il requirente, sono inesistenti. Tale prospettazione è sufficiente a ritenere radicata la giurisdizione nei loro confronti, visto che a tale scopo conta esclusivamente il *petitum* sostanziale della domanda risarcitoria (Cass. civ., Sez. un. – ord. n. 9916 del 2018)

3.5. Analogamente, la natura privata del soggetto percettore o di colui che ha agevolato l'illecito erariale non vale a escludere la giurisdizione contabile né sotto il profilo dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali né sotto quello della carenza di legittimazione passiva.

In realtà, se è vero che il finanziamento una volta concesso entra nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto percettore, è parimenti vero e ormai pacifico che la risorsa pubblica rimane vincolata al raggiungimento dello scopo per il quale è stata erogata, in quanto strumentale all'attuazione di un programma di stampo pubblicitario nel quale il privato è direttamente coinvolto. Tale vincolo teleologico



comprime la discrezionalità o l'autonomia del beneficiario che non può mai esplicarsi in un modo tale da frustrare o compromettere la realizzazione degli scopi pubblici cui il finanziamento è intimamente connesso, sicché il limite alla cognizione del giudice contabile rimane eliso non solo tutte le volte in cui si siano adottate scelte discrezionali *contra legem*, ma altresì quando in concreto risultino violate quelle condizionalità al cui puntuale adempimento era subordinato il legittimo utilizzo della risorsa stanziata. E, naturalmente, rimane assoggettata alla giurisdizione contabile anche la persona fisica che abbia determinato o contribuito a determinare la lesione del bene giuridico protetto, dovendosi escludere che sia fondata la questione della relativa legittimazione passiva. In tal senso milita la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Collegio di prime cure nella sentenza impugnata.

4. L'appellante lamenta, ancora, l'erronea valorizzazione di una circostanza che, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe del tutto irrilevante. La sentenza si soffermerebbe, infatti, "*sull'effettuazione dei bonifici ad opera della Nvengineerings s.r.l. a favore della società La Tecnica s.r.l., quest'ultima, attraverso passaggi disposti tramite le società Alea s.r.l. ed Alba s.r.l.*" [punto 2, pag. 12 della sentenza n. 26/2023 Cdc SG Umbria]. Questa circostanza sarebbe stata riferita genericamente a Nvengineerings s.r.l., ma non sarebbe stato accertato chi materialmente abbia effettuato il bonifico e, comunque, si tratterebbe di una condotta lecita ed estranea agli odierni appellanti. In realtà, sebbene si tratti di un fatto oggettivo,



ampiamente provato e non disconosciuto nella sua materialità, il pagamento di somme in favore della società La Tecnica e da quest'ultima in favore di altre due società "satelliti", comproverebbe il sospetto dell'operazione inesistente, ossia di una vera e propria "triangolazione di denaro" che, sebbene abbia un peso preminente in sede penale, in questo giudizio assume il valore di mero indizio, sintomatico, assieme ad altri, dell'illecito contestato. In tale ottica, la detta movimentazione di denaro di provenienza pubblica entra nel fuoco della responsabilità amministrativa in esame, in quanto atto a comprovare che, alla scadenza prevista dal quadro normativo di riferimento, lo scopo per il quale il finanziamento era stato concesso non aveva trovato alcun concreto sbocco attuativo, tant'è che il denaro impiegato a corrispettivo delle fatture emesse è "tornato indietro", confermando l'inconsistenza delle operazioni contabilizzate.

5. Entrando nelle specifiche contestazioni di merito, la ricostruzione della vicenda è ben dettagliata nell'atto introduttivo: la società NVENGINEERINGS S.R.L., grazie alle attività poste in essere da VALECCHI Nico, quale legale rappresentante, ha percepito un contributo a valere sul POR FERS 2014/2020 - Asse I Azione 1.3.1 - Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative, 2016 *"Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca"*. L'avviso recante le "Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi - Anno 2016" - del quale si è già accennato sopra -



precisava che “Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate al precedente art. 5 “spese ammissibili” dovranno essere sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione ad eccezione degli oneri relativi alle spese di costituzione” e che “Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine perentorio di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità). Entro 30 giorni dal termine del progetto dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati” (art. 7). Il rispetto dei detti termini è, dunque, considerato condizione di ammissibilità al finanziamento, come di desume agevolmente dall’espressione “termine finale di ammissibilità” e dall’aggettivo “perentorio” che accompagna la fissazione di tale termine finale, al mancato rispetto del quale deve annettersi la revoca di cui all’art. 23, comma 1, lett. c) cit.

6. Nella fattispecie, alla domanda di ammissione presentata in data 28 novembre 2016 dalla società NVENGINEERINGS S.r.l. è seguita la determina dirigenziale della Giunta Regionale Umbria n. 2330 datata 13 marzo 2017, con la quale si comunica che la società era stata ammessa al contributo per € 168.800,00. In data 13 marzo 2018 scadevano, pertanto, i 12 mesi quale termine finale. Senonché, con email datata 20 giugno 2018 il Valecchi, in qualità di legale rappresentante della società NVENGINEERINGS S.r.l., ha chiesto, all’Ufficio preposto della Regione Umbria, di poter aggiungere un fornitore, identificato nella società LA TECNICA S.r.l. nonché la



proroga del progetto di tre mesi (Vds all. 7), concessa con atto successivo (acquisito agli atti ma privo di firma e data); il Responsabile dell'Ufficio regionale fissa al 30.09.2018 la nuova data di conclusione del progetto e al 20.10. successivo il termine per l'invio della documentazione. Effettivamente, con richiesta di erogazione del saldo del contributo e relativa documentazione a supporto, datata 29 ottobre 2018 (Vds all. 9), il Valecchi chiedeva all'Ufficio preposto della Regione Umbria l'erogazione del saldo del contributo, allegando allo scopo le fatture pagate e il certificato di collaudo, e dichiarando, conformemente a quanto richiesto nell'Invito, che le spese erano state sostenute per la realizzazione del progetto. La regolarità dell'operazione compiuta è soltanto apparente e in tal senso depongono plurimi indizi.

La parte più consistente delle spese ammesse a finanziamento corrisponde a prestazioni eseguite dalla società "La Tecnica" indicata dallo stesso Valecchi come terzo fornitore in sede di istanza di proroga. Orbene, delle due fatture (n. 3 del 29/06/2018 e n. 7 del 31/07/2018) allegate alla richiesta di saldo, la prima – per un importo lordo di euro 256.500,00 - risale al 29/06/2018 e, quindi, è stata emessa a distanza di soli 28 giorni dalla data di costituzione della società (LATECNICA S.r.l. risulta costituita in data 1 giugno 2018, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), zona Asi s.n.c. fino alla data dell'11/02/2020, quando è stata trasferita in Foligno (PG), via Santa Caterina, n. 97/A, ed esercente l'attività di "lavori di meccanica generale", Partita Iva/Codice Fiscale: 04328440617, come



risulta dall'informativa della Guardia di Finanza).

La seconda – di importo pari a euro 111.000,48 – si colloca temporalmente a distanza di un mese circa.

Per entrambe ci si trova al cospetto di un volume di affari enorme e non giustificabile né rispetto alla recentissima costituzione della società né rispetto alla tipologia delle lavorazioni effettuate (ossia, essenzialmente, lo stampo della formatura e la produzione prototipale, come si legge nelle fatture).

7. Ove ciò non bastasse, a convalidare la fondatezza del costruito accusatorio, si pone il sopralluogo, effettuato il 12.05.2020 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Aversa presso la sede della società fornitrice in Gricignano di Aversa, che dava riscontro negativo *“rilevando, tra l'altro, che la società non aveva attivato forniture idriche e utenze telefoniche presso la suddetta sede”*.

Nonostante quanto sostenuto dalla difesa degli odierni appellanti, la circostanza rimane coperta da ombre, in quanto se è vero che il sopralluogo è successivo al trasferimento della sede “legale” della società (risalente al 11/02/2020), ciò non spiega l'assenza totale di personale già prima della data del trasferimento (cioè anche nel 2018, quando sarebbero stati asseritamente prodotti i beni e i servizi fatturati), così come opaca e priva di riscontro probatorio è l'affermazione secondo cui tale assenza si spiegherebbe con l'avvalimento sia della sede sia del personale della società LSDM, operante *in loco*, anch'essa fornitrice della NVENGINEERINGS. Allo stato risulta dimostrato soltanto che la società LATECNICA era stata



costituita oltre che dal Berrettoni anche da tre soci della LSDM S.r.l., ma non vi sarebbe prova alcuna del fatto che i dipendenti della LSDM siano stati posti a disposizione dell'altra società collegata, né del perché sia stata avvertita l'esigenza di costituire una nuova società per fornire beni e servizi che la LSDM ben avrebbe potuto offrire al soggetto beneficiario delle provvidenze pubbliche, avendone le risorse umane e materiali. D'altra parte, anche dopo il trasferimento della sede in Umbria, non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare la piena operatività della società, anzi v'è prova del contrario. L'acquisizione documentale presso la nuova sede della LATECNICA S.r.l., avvenuta in data 21 maggio 2021, ha fatto emergere che: 1) dalla data di costituzione, la società non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni fiscali; 2) come rilevato dalla Banca dati COL (Comunicazioni Obbligatorie online) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la società fin dalla sua costituzione non ha mai avuto personale dipendente; 3) come evincibile dalla banca dati Fatture & Corrispettivi, nell'arco temporale che va dal 01/06/2018 in poi, ha ricevuto, in qualità di cliente, n. 1 fattura dallo studio notarile presso cui è stato redatto l'atto costitutivo, e ha emesso solo n. 2 fatture nei confronti della società "NVENGINEERINGS S.r.l." (fattura n. 3, datata 29 giugno 2018, e fattura n. 7, datata 31 luglio 2018), mentre in sede di acquisizione documentale avvenuta presso l'attuale sede, sono state rinvenute n. 8 fatture attive relative al 2018 e n. 4 passive relative al 2019 nonché schede di mastro e bilanci di verifica del 2018 e del



2019 ma nulla è stato prodotto relativamente ai periodi d'imposta successivi.

8. A destare ulteriori sospetti è la circostanza che la e-mail con la quale Nico Valecchi, in qualità di legale rappresentante della società NVENGINEERINGS S.r.l., richiede all'Ufficio preposto della Regione Umbria di poter aggiungere un fornitore, identificato nella società LA TECNICA S.r.l. è datata 20 giugno 2018 e, dunque a 20 giorni dalla sua costituzione, laddove la prima fattura di quest'ultima società risale a soli 9 giorni dopo la richiesta (29 giugno, come detto). E poiché ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese avrebbero dovuto essere sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione (art. 7 cit.), si deve concludere che le complesse lavorazioni richieste dal progetto siano avvenute nell'improbabile arco temporale di soli 8 giorni, come emergerebbe dai dati contabili e in assenza di una prova del contrario. A nulla vale, infatti, replicare che la concreta realizzazione e consegna del prototipo sarebbe stata accertata nel Verbale di Collaudo del 29.10.2018 a firma dell'Ing. OMISSIS (v. doc. n. 14 allegato alla memoria di primo grado), a seguito di apposita "visita presso la sede operativa" non meglio identificata.

Non solo il collaudo è stato redatto, come evidenziato in sentenza, da un tecnico di fiducia del Valecchi, sicché vale come atto di parte, ma le relative risultanze risultano smentite dallo stesso appellante. Il professionista certifica, infatti, che *"i macchinari e le attrezzature e gli impianti, costituenti l'intervento finanziato utilizzati per la prima volta*



e nuovi all'atto di acquisto, sono installati e funzionanti nell'unità produttiva", laddove le fotografie versate in atti in sede di controdeduzioni mostrano un'apparecchiatura coperta da *cellophane* e, dunque, non solo non identificabile ma palesemente non installata né funzionante, salvo a ritenere che quello fotografato non sia affatto il macchinario "certificato" dal collaudatore, o che la riproduzione fotografica si riferisca ad altro periodo: in tutti i casi, si tratterebbe di documentazione totalmente priva di efficacia probatoria.

9. Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, risulta molto probabile che alla data di scadenza dei 12 mesi, prescritti a pena di inammissibilità e revoca del finanziamento, il "foglio di lamiera di un prototipo di braccio oscillante per sospensioni nel settore automotive", oggetto di finanziamento non fosse ancora pronto o, comunque, che alla relativa realizzazione non abbia contribuito la società LATECNICA – indicata come fornitrice di una parte essenziale del bene progettato – del tutto priva di capacità operativa, una società "fantasma" creata al solo scopo di giustificare spese mai sostenute o, almeno, non sostenute all'atto di chiusura del progetto.

Le fatture emesse corrispondono, pertanto, a prestazioni che, alla stregua di un criterio probabilistico, la società stessa non avrebbe potuto erogare o, quantomeno, non nei tempi e con le modalità indicate al fine giustificare i rimborsi.

Tant'è che le uniche prove di esistenza in vita degli stampi prototipali risalgono alla Perizia asseverata a firma dell'Ing. OMISSIS (v. doc. n. 22), dalla quale effettivamente emerge, con idonea documentazione



fotografica, il bene progettato e la relativa installazione, nonché il valore di mercato del brevetto, *medio tempore* conseguito, stimabile in “450-500 mila euro”. E, tuttavia, la perizia risale al 6.07.2022 e, dunque, non prova affatto che, al momento dell'erogazione della seconda tranche di finanziamento, il progetto fosse stato integralmente realizzato, né esclude che il contributo pubblico sia stato conseguito sulla scorta di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti, o sulla base di una documentazione di spesa irregolare ovvero ancora per spese inammissibili. Anzi, a voler tener conto anche della sostanziale restituzione degli importi versati alla società LATECNICA, mediante la “triangolazione” già descritta, emerge con chiarezza la disconnessione tra il finanziamento ricevuto e la realizzazione del progetto. L'illecito erariale in esame non si è, probabilmente, consumato in forza della mancata e tempestiva produzione del prototipo (che invece sembrerebbe aver trovato compimento nel brevetto, oggetto tuttavia di perizia successiva, e dunque posteriore ai fatti per cui è causa), quanto piuttosto nella mancata utilizzazione delle risorse pubbliche al fine programmato, di talché si deve inferire che il contributo sia stato piegato a logiche e interessi del tutto diversi (tra i quali anche quelli di rilevanza penale, desumibili dagli atti versati nel fascicolo del requirente) da quelli sottesi al programma di aiuti di matrice comunitaria.

10. In relazione poi all'elemento soggettivo del dolo, lo snodarsi degli eventi evidenzia una volontà diretta alla produzione del danno, in quanto mirante a creare un'apparenza di regolare e conforme



ottemperanza alle prescrizioni normative, laddove la realtà dei fatti emergenti si riveli di tutt'altra entità. Appare incontrovertibile che la NVENGINEERINGS S.r.l., e per essa il suo rappresentante legale abbia individuato nella neocostituita società LATECNICA un partner capace di fornire quei beni e servizi essenziali alla realizzazione di un risultato (dovuto), nella piena consapevolezza che la società non sarebbe stata in grado, nel breve lasso temporale intercorso tra la costituzione e la fatturazione, di far fronte agli impegni assunti, e, dunque, al solo scopo di conseguire il finanziamento a fronte di costi in realtà non sostenuti o, comunque, immediatamente recuperati mediante pagamenti a "società di comodo", per operazioni per le quali manca tuttora adeguato supporto probatorio. In tale ottica, attinta da dolo risulta anche la condotta del Berrettoni, al quale si deve la costituzione della società partner, la fatturazione delle attività mai svolte, la ricezione di pagamenti e la quasi contestuale restituzione al Valecchi degli importi finanziati, mediante la "triangolazione" (ricostruita nell'informativa di reato della Guardia di Finanza del 2021, in atti) sopra descritta e mai realmente smentita dagli odierni appellanti. Le retrocessioni dei prezzi pagati non sono giustificabili alla luce di ulteriori e mai dimostrati rapporti negoziali con le società che hanno provveduto agli accrediti.

Sul nesso causale, oltre alla genericità del motivo di impugnazione, le condotte sono eziologicamente connesse all'evento dannoso, dal momento che, in assenza dei delineati presupposti fattuali, il finanziamento non sarebbe stato erogato o sarebbe stato revocato.



SENT. 180/2024

11. Conclusivamente, gli appelli, previa riunione, devono essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Il sequestro, autorizzato con d.p. del 14 giugno 2022, entro il limite della somma di € 168.800,00, confermato dal giudice designato, con ordinanza 29 luglio 2022 n. 14, e ancora, in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 6 settembre 2022 n. 15, si converte in pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 686 c.p.c. e 80 c.g.c..

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li rigetta, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. Il sequestro si converte in pignoramento ex artt. 686 c.p.c. e 80 c.g.c. Condanna in solido gli odierni appellanti alla refusione delle spese di giustizia che liquida in complessivi euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 LUGLIO 2024

Il Dirigente



SENT. 180/2024

dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente